

REGOLAMENTO DEL “MERCATO DEL CONTADINO A KM ZERO”
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27 ottobre 2017

Articolo 1

Finalità

Il “Mercato del Contadino a km zero” è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza. In particolare il mercato nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità; accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento del **Mercato del Contadino a km zero**, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli imprenditori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2

Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano. Il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi. Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Il Regolamento

CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale. La Legge n. 189 del 20.07.2004 ad oggetto "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"; L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato degli Agricoltori, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 3

Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge". Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 - comma 2 - D.Lgs. 228/2001). Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 - comma 1094 - L. 27/12/2006, n. 296).

Articolo 4

Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato del Contadino a km zero si effettuerà su aree pubbliche ed avrà le seguenti caratteristiche:
Luogo di svolgimento: Piazza Vittorio Veneto n. 16 - Ponte Storto Parcheggio Lanzetta;
Dimensioni: posteggi aventi dimensione di 16 mq. (4x4 mt);
Giorni di svolgimento: i giorni di svolgimento verranno stabiliti ogni anno con apposito atto di Giunta;
Orari: inizio allestimento ore 6,30; inizio vendita ore 8,00; cessazione attività di vendita ore 13,30; sgombero area entro le ore 15,30;
In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, il mercato può essere soppresso, spostato in altro luogo o ad altra data, o modificato negli orari. La localizzazione dell'area di svolgimento del mercato, la dislocazione ed il numero dei posteggi possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 5

Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato del Contadino a km zero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

1. ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Roma, con priorità alle aziende avente sede legale e produzione nel territorio Comunale;
2. vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
3. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs 228/2001. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto della normative vigenti in materia.

Articolo 6

Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino a km zero sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca;
- farine e preparati;
- frutta fresca e secca;
- succhi di frutta e di verdura;
- pasta e pasta ripiena;
- cereali;
- latte;
- yogurt;
- formaggi e latticini;
- uova;
- salumi;
- sottoli e sottaceti;
- prodotti da forno dolci e salati;
- confetture e marmellate;
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura;

- olio e aceto;
- passate e pelati;
- condimenti e spezie;
- dolci;
- funghi e tartufi;
- castagne e prodotti del sottobosco;
- vini e liquori;
- piante e fiori;
- carni fresche;
- prodotti della pesca e dell'acquacoltura e dell'itticoltura;
- eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati;
- piccoli animali da cortile, ovini, caprini e leporidi.

Articolo 7

Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

Articolo 8

Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a:

- n. ... posteggi da mq. 16 cadauno (4x4 mt.) per Piazza Vittorio Veneto n. 16
- n. ... posteggi da mq. 16 cadauno (4x4 mt.) per il Parcheggio Lanzetta, Ponte Storto (vedi planimetrie 1 e 2 allegate)

a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 5 del presente Regolamento, che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Azienda in possesso della certificazione "biologica" ubicata nel territorio del Comune di Castelnuovo di Porto;
- Azienda ubicata nel territorio del Comune di Castelnuovo di Porto;
- Azienda in possesso della certificazione "biologica" ubicata nel territorio del Parco di Veio;
- Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta;

- Azienda ubicata nel territorio della Città metropolitana di Roma capitale;
- Azienda di più recente iscrizione al Registro Imprese della Provincia di Roma;
- Disponibilità a partecipare a più date.

Eventuali richieste di posteggi aventi metrature diverse da quelle sopra indicate, andranno presentate anticipatamente allo Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive del Comune di Castelnuovo di Porto, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettarle o respingerle. In caso di posteggi liberi o temporaneamente non occupati, questi verranno assegnati di volta in volta agli imprenditori agricoli che abbiano già presentato domanda allo Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive con accoglimento della medesima, ovvero saranno assegnati dal Personale di Polizia Municipale agli imprenditori che dovessero presentarsi il giorno di effettuazione del mercato, tenendo conto dei criteri di priorità sopraindicati, previa regolarizzazione della domanda. L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare almeno una settimana prima al Comune l'eventuale assenza.

Articolo 9

Gestione degli spazi commerciali

La gestione del Mercato del Contadino a km zero è assunta dal Comune di Castelnuovo di Porto. Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, ecc. E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci. In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Articolo 10

Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Il Comune attrezzerà l'area che ospita il mercato con i punti presa per gli allacci alla corrente elettrica e per il primo periodo sperimentale di mesi 12 si impegna a:

- dare pubblicità al mercato;
- concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- concedere la fornitura dell'energia elettrica;
- predisporre punti per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 11

Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, e devono, inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento, secondo le indicazioni dell'Amministrazione;

- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

Articolo 12

Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti. Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di Castelnuovo di Porto relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti di pari qualità. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato degli Agricoltori.

Articolo 13

Benessere degli animali

È fatto obbligo di trasportare e custodire gli animali nel rispetto del loro benessere fisico e della loro dignità. Il trasporto degli animali nei veicoli deve avvenire in condizioni di areazione ed in contenitori idonei. Agli animali non possono essere legati gli arti o altre parti del corpo, ma debbono essere custoditi in contenitori in cui possano muoversi. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nel baule delle auto. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. I contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili. Tutti gli animali debbono essere scaricati dai veicoli entro un'ora dal momento dell'entrata; gli animali non possono essere caricati sul veicolo prima di un'ora dal momento dell'uscita. Le gabbie ed i contenitori con gli animali devono essere tenute riparate dal sole e dalle intemperie, con acqua a disposizione, sufficiente lettiera ed in decorose condizioni igieniche. Le dimensioni devono essere tali che il rapporto tra superficie del contenitore e numero di animali consenta loro di potersi alzare in piedi, stare sdraiati e muoversi liberamente. Gli ovicapriini possono entrare solo se individuati e contrassegnati dalle prescritte marche auricolari e scortati dalla dichiarazione di provenienza eventualmente integrata dalla certificazione veterinaria qualora le norme vigenti al momento lo prescrivano.

Articolo 14

Controlli e Sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e s.m.i. e del presente Regolamento. In caso di **tre violazioni**, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico - sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato. Le violazioni al presente disciplinare sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/81 e s.m.i..

Articolo 15

Danni a Terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

Articolo 16
Norme Finali

Per quanto non richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 17
Allegati

Planimetrie delle aree di mercato 1 e 2